

INFORMATIVA IN MATERIA DI PREZZARIO REGIONALE, COSTO DELLA MANODOPERA E DOCUMENTI CONTRATTUALI

PREZZARIO REGIONALE

Il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*” ha apportato, tra gli altri, modifiche all’articolo 23 del Codice, inerente i livelli della progettazione degli appalti.

In particolare, con riferimento all’impiego dei prezzi regionali, nel confermare all’articolo 23 comma 7 la quantificazione del limite di spesa per la realizzazione di un’opera pubblica mediante l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il legislatore ha ritenuto opportuno il reinserimento della validità temporale degli stessi, prevedendo - nuovamente - il necessario aggiornamento annuale, secondo le modalità definite da ciascuna Regione.

Nel dettaglio la validità dei prezzi vigenti è stata fissata al 31 dicembre dell’anno di pubblicazione, con la possibilità di un utilizzo transitorio degli stessi al 30 giugno dell’anno successivo, anche in vigenza della nuova edizione del prezzo medesimo, per i soli progetti approvati e posti a base di gara entro tale data.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 16-3559 del 04/07/2016 (B.U.R. n. 27 s.o. n. 1 del 07/07/2016) ha provveduto all’adozione dell’edizione tuttora vigente del prezzo regionale (edizione 2016). Ora alla luce delle nuove disposizioni normative, una eventuale edizione 2017 del prezzo, in data antecedente il 31 dicembre 2017, comporterebbe comunque la sua naturale decadenza al termine dell’anno solare, richiedendo conseguentemente la predisposizione di una successiva edizione nel gennaio 2018, in virtù della ripristinata validità annuale dei prezzi.

Conseguentemente a quanto sopra, in coerenza con i principi di economicità e di garanzia della spesa pubblica, **la prossima edizione del prezzo regionale sarà adottata nel gennaio 2018, e avrà validità per l’intero anno solare, fino al 31 dicembre 2018.**

Fino ad allora potrà continuare ad utilizzarsi l’edizione vigente (2016), consentendone altresì l’utilizzo transitorio, a partire dalla nuova pubblicazione annuale (2018), fino al 30 giugno 2018, per i SOLI progetti - avviati in vigenza dell’edizione 2016 - approvati e posti a base di gara tassativamente entro la medesima data.

COSTI DELLA MANODOPERA

Con riferimento alle disposizioni relative al costo della manodopera, si evidenzia la definizione, nell’ambito del D.Lgs. 56/2017, di una nuova disciplina inerente il controllo della regolarità dei costi del personale impiegato in un appalto, attraverso le previsioni integrative di cui all’articolo 23 comma 16 penultimo comma, articolo 95 comma 10 e articolo 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

La lettura coordinata dei suddetti articoli definisce infatti una necessaria valutazione preventiva dei costi presunti della manodopera connessa con il singolo appalto ad opera della stazione appaltante nell’ambito del progetto posto a base di gara (articolo 23 comma

16), una conseguente indicazione degli stessi come stimati dall'operatore economico in sede di offerta (articolo 95 comma 10) per concludere con la verifica degli stessi in sede preventiva all'aggiudicazione attraverso il controllo dei valori minimi previsti per la tipologia di lavoro e/o servizio ai sensi dell'articolo 97 comma 5 lettera d), con riferimento ad un valore minimo non derogabile (minimo salariale retributivo) secondo le previsioni di cui alle tabelle del Ministero del Lavoro.

Ora nell'ambito della stesura del prezzario regionale sono forniti i valori presunti di manodopera impiegata nelle singole lavorazioni previste: il valore è infatti proposto o a livello di singola voce puntuale di lavorazione, allorquando dotata di analisi, ovvero a livello di capitolo/articolo con *range* indicativi presunti di incidenza della manodopera impiegata – si veda a tal fine quanto riportato nella nota metodologica del prezzario. Tali valori sono rappresentativi di un importo “lordo”, ovvero comprensivo del 24,30% per spese generali (13%) ed utili di impresa (10%).

Per la corretta previsione della nuova disciplina di Codice di cui sopra, è opportuno evidenziare che **il valore di manodopera da indicare in sede di gara deve intendersi “netto”, ovvero privo di tali percentuali per spese generali ed utili di impresa**, per ovvie ragioni di corretta stima da sottoporre a confronto concorrenziale.

Inoltre, non da ultimo, si ricorda che una eventuale indicazione di tale manodopera “lorda” potrebbe comportare sovente una valutazione presunta della stessa elevata, tale da superare il limite del 50% di costo del personale impiegato sull'importo totale del contratto (si veda l' articolo 50 comma 1 ultimo capoverso) e dunque rendere obbligatorie le previsioni di cui all'articolo 95 comma 3 lettera a) ultimo capoverso, ovvero il ricorso esclusivo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non potendosi applicare il criterio del minor prezzo.

A margine si evidenzia altresì che la disposizione di cui trattasi non ha in alcun modo previsto la reintroduzione del mancato ribasso in sede di offerta della quota di costo di manodopera impiegata, comportando al contrario un onere di verifica degli importi corrispondenti, come derivanti dalle offerte economiche dei singoli operatori anche su tale quota di costo presunto della manodopera.

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 56/2017, si richiama la nuova previsione di cui all'articolo 32 “*Fasi delle procedure di affidamento*” attraverso il nuovo comma 14 bis inerente l'identificazione dei documenti contrattuali.

In particolare si pone l'attenzione sul dispositivo ivi previsto, secondo cui i capitolati e il computo metrico estimativo, allorquando richiamati nel bando o nell'invito, assumono la valenza di veri e propri documenti contrattuali. Visto il tenore evidentemente nuovo di tale previsione, in particolare per quanto riguarda il computo metrico estimativo, finora non facente parte dei documenti contrattuali, pur essendo parte della documentazione progettuale a disposizione degli offerenti per la giusta formulazione della propria offerta, si richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti e degli uffici preposti alla predisposizione della documentazione di gara/invito, al fine di porre in atto consapevolmente tale potenziale previsione contrattuale, poiché, come già evidenziato, anche il semplice “richiamo” di tali documenti progettuali all'interno degli atti comporta che gli stessi diventino parte integrante del contratto.